



## Istituto Comprensivo Grosseto 1 “Alberto Manzi”

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112  
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534 - C.U.U.: UF83XE  
E-mail: [gric830005@istruzione.it](mailto:gric830005@istruzione.it) PEC: [gric830005@pec.istruzione.it](mailto:gric830005@pec.istruzione.it)  
[www.icgrosseto1.edu.it](http://www.icgrosseto1.edu.it)

### REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

Ai sensi del regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R.249/98 come modificato dal D.P.R.235/2007)



Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.47 .nella seduta del 7 novembre 2025

## PREMESSA NORMATIVA

[D.P.R.249/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria"](#)

[D.P.R.235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.249/1998, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria"](#)

[C.M.5274/2024 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione a.s. 2024-25"](#)

[L.150/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati"](#)

[D.P.R.134/2025](#)

L'osservanza del presente regolamento è indispensabile per il buon funzionamento della scuola quale ambiente educativo e formativo nell'interesse prioritario dei suoi utenti.

## LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.DA VINCI"

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado avviene con l'attribuzione di un voto in decimi attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dell'alunno/a. La valutazione in comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all'anno scolastico successivo, o all'Esame di Stato conclusivo di primo ciclo. La valutazione del comportamento è ulteriormente descritta nel Protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado allegato al PTOF di Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

## NORME DI COMPORTAMENTO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.DA VINCI"

1. Le alunne e gli alunni sono tenuti a conoscere il Regolamento di Istituto, il Patto educativo e a rispettarli;
2. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad utilizzare un linguaggio e un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei pari e degli adulti in ogni occasione della vita scolastica (lezioni ordinarie, spostamento da un ambiente di apprendimento a un altro, spostamenti per raggiungere, palestra, campo sportivo, piscina, gite, uscite didattiche);
3. Le alunne e gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, essere puntuali negli orari e ad assolvere gli impegni di studio rispettando la puntualità delle consegne;
4. Le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare gli ambienti scolastici, le attrezzature scolastiche, i device digitali, gli strumenti musicali e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Sono tenuti a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, evitando di gettare

carte a terra, scrivere sui banchi etc. Nel corso della permanenza scolastica ogni alunno/a deve tenere ordinato il proprio spazio. Al termine della lezione l'aula deve essere lasciata ordinata;

5. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici in modo civile e corretto;
6. Le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo degli smartphone e impegnarsi a registrare quotidianamente i compiti da svolgere a casa sul diario personale;
7. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza;
8. Le alunne e gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni (come ad esempio al cambio dell'ora);
9. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad essere leali nei rapporti personali aiutando i compagni e collaborando con i docenti;
10. Le alunne e gli alunni sono tenuti rispettare la e-policy di Istituto nell' utilizzo dell'email personale [nome.cognome@icgrosseto1.edu.it](mailto:nome.cognome@icgrosseto1.edu.it) , classroom. Sono tenuti inoltre a segnalare tempestivamente episodi di bullismo e cyberbullismo dei quali fossero oggetto o testimoni;
11. Le alunne e gli alunni sono tenuti, dopo essersene accertati, a segnalare tutte le irregolarità o le violazioni del presente regolamento in modo chiaro e sincero.
12. Le alunne e gli alunni sono tenuti a curare la propria dotazione di materiale scolastico (libri, quaderni, astuccio, diario, strumento musicale, cambio per educazione motoria)
13. Le alunne e gli alunni sono tenuti a curare la propria igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico e alle attività didattiche proposte;

## SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente espressa e non lesiva dell'altrui personalità.

Tutte le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno (art.4, comma 5, D.P.R.n.249/98).

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione disciplinare i docenti mettono in atto interventi pedagogici, ammonizioni e richiami verbali. Quando è possibile, tenuto conto delle motivazioni alla base della sanzione e delle condizioni oggettive dell'ambiente scolastico, all'alunno/a deve essere sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, in attività a favore della comunità stessa.

## TIPOLOGIA DI SANZIONE

Le seguenti sanzioni sono in ordine di gravità dalla sanzione più leggera a quella più grave secondo il principio della gradualità e proporzionalità:

1. Richiamo verbale (effettuato dai docenti)
2. Ammonizione scritta (effettuata dai docenti) sul diario personale dell'alunno e sul registro elettronico;
3. Richiamo verbale/scritto da parte del Dirigente Scolastico e convocazione in Ufficio di Presidenza con i genitori.

#### **Art. 8- Procedura sanzionatoria**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Pertanto la procedura deve essere trasparente e prevedere tempi brevi per l'irrogazione della sanzione per non perdere la sua efficacia formativa.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe per sospensioni non superiori a 15gg o il Consiglio di Istituto per sospensioni superiori a 15gg o che implicino l'esclusione dalle operazioni di scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Alla luce della normativa vigente, l'art. 4 del DPR 24/06/1998 n. 249 e successive modifiche, dell'art. 4 comma 3 della L. 30/10/2008 n. 169, della nota prot. n. 3602/PO, del DPR n. 235 del 21/11/2007, della Nota MIUR 31/07/2008, del DM n. 5 del 16/01/2009, del DPR n. 122 del 22/06/2009, si prevedono due diverse procedure:

**A)** nel caso di singole azioni o comportamenti non particolarmente gravi ma comunque di disturbo dell'attività didattica, regolarmente segnalati da note disciplinari, la sanzione trova la sua giustificazione nella recidiva. Pertanto il coordinatore di classe, dopo tre note disciplinari, opportunamente valutate, informerà la Dirigente Scolastica che valuterà se procedere alla contestazione di addebito all'alunno/a e alle operazioni connesse allo svolgimento di un Procedimento disciplinare: raccogliere le ragioni dell'interessato e di docenti e alunni informati sui fatti, informare l'interessato/e la famiglia del procedimento che coinvolgerà il Consiglio di Classe, concedendo alla famiglia stessa due giorni per produrre eventuali controdeduzioni. Entro il termine perentorio di sette giorni si riunirà il CdC nella composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, fatto salvo l'obbligo di astensione nei casi di incompatibilità, ovvero per i genitori dell'alunno destinatario dell'eventuale provvedimento, o un suo parente o affine fino al quarto grado. L'obbligo di astensione riguarda sia la votazione, sia la discussione sui fatti commessi che sono oggetto della eventuale sanzione. I membri incompatibili, se presenti, lasciano la seduta.

L'irrogazione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni sarà disposta dal DS su delibera del Consiglio di Classe riunito in numero legale. La delibera è legittima se assunta all'unanimità o almeno con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Non è ammessa

l'astensione. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e i genitori per preparare il rientro nella comunità scolastica in un'ottica formativa.

**B)** nel caso di una mancanza di rilevante gravità che la Dirigente Scolastica ritiene possa portare a una sospensione fino a quattordici giorni, sentita l'attività istruttoria svolta dal docente Coordinatore di classe procede alla contestazione di addebito nei confronti dell'alunno/a. Da questo momento la procedura è la stessa di quella sopra illustrata.

Qualora la gravità del comportamento messo in atto dall'alunno, comporti la necessità dell'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi, la competenza del provvedimento passa al Consiglio d'Istituto. Anche in questi casi scuola e famiglia, ove necessario con il supporto dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria, promuoveranno iniziative educative finalizzate al recupero e alla responsabilizzazione dell'alunno.

### SCHEMA DELLE MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

Mancanza Disciplinare	Sanzione	Organo Competente
A) Mancato assolvimento dei doveri scolastici (compiti a casa, ritardi/assenze ingiustificati, dimenticanze di materiale didattico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo verbale</li> <li>Nota disciplinare/didattica sul registro elettronico/ sul diario</li> </ul>	Docente
B) Mancanze di tipo disciplinare ( disturbare o interrompere la lezione senza giustificato motivo; rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare, chiacchierare, ridere, lanciare oggetti, ...) durante le attività didattiche, spostarsi nell'aula senza motivo o autorizzazione; assunzione di comportamenti poco rispettosi verso le persone)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo verbale</li> <li>Nota disciplinare sul registro elettronico</li> </ul>	Docente
C) Allontanamento dall'aula senza autorizzazione e/o tardivo rientro in aula (dopo l'intervallo) dopo il suono della campanella.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo verbale</li> <li>Nota disciplinare sul registro elettronico.</li> </ul>	Docente
D) Utilizzo di linguaggio gravemente scurrile e/o di comportamento irrispettoso e offensivo verso compagni, docenti, collaboratori scolastici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo verbale</li> <li>Nota disciplinare sul registro elettronico/diario cartaceo</li> <li>Alla seconda violazione richiamo da parte del docente Fiduciario;</li> <li>Sospensione da valutare in base alla gravità dell'infrazione disciplinare</li> <li><b>Lavori socialmente utili</b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare</li> </ul>	Docente, docente fiduciario di plesso, Consiglio di classe

	gli armadietti, pulire il giardino )	
E) Lasciare l'aula in disordine e/o con rifiuti a terra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo verbale e ripristino del decoro</li> <li>• Nota disciplinare sul registro elettronico</li> <li>• <b><u>Lavori socialmente utili</u></b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	Docente
F) Utilizzo non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritiro del dispositivo</li> <li>• Nota disciplinare sul registro elettronico/diario cartaceo</li> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• <b><u>Lavori socialmente utili</u></b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	Docente
G) Esercizio di qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica con atti di bullismo o cyberbullismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota disciplinare sul registro elettronico/diario cartaceo</li> <li>• Convocazione della famiglia dal Dirigente Scolastico</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione</li> <li>• <b><u>Lavori socialmente utili</u></b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	Docente, Fiduciario di plesso, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastica
H) Diffusione e/o pubblicazione di fotografie e/o video in rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota disciplinare sul registro elettronico/diario cartaceo</li> <li>• Convocazione della famiglia dalla Dirigente Scolastica</li> <li>• Ammonizione</li> <li>• Sospensione</li> <li>• <b><u>Lavori socialmente utili</u></b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	Docente, Docente Fiduciario di plesso, Consiglio di classe, Dirigente Scolastico
I) Danneggiamento volontario di arredi scolastici con imbrattature, incisioni, scritte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiamo scritto della Dirigente Scolastica con convocazione della famiglia e riparazione materiale del danno;</li> <li>• Sospensione da valutare in base alla gravità dell'infrazione disciplinare</li> <li>• <b><u>Lavori socialmente utili</u></b> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	Dirigente Scolastica, Consiglio di classe

<p>L) Reiterazione di infrazioni riferite alle lettere D,F,H,I che comportano il raggiungimento di numero 2 note per <u>gravi</u> infrazioni e/o sospensioni per volontari comportamenti lesivi dell'ambiente (<u>come ad esempio rompere un vetro</u>) nell'anno scolastico. Per quanto riguarda la lettera G, esercizio di qualunque forma di violenza fisica e/o psicologica, con atti di bullismo o cyberbullismo, la sanzione viene comminata già con una nota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione dalle visite guidate e da viaggi d'istruzione*</li> <li>• <u>Lavori socialmente utili</u> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	<p>Consiglio di Classe presieduto dalla Dirigente Scolastica.</p>
<p>M) fumo di sigarette e/o sigarette elettroniche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritiro del dispositivo</li> <li>• Nota disciplinare sul registro elettronico/diario cartaceo</li> <li>• Convocazione della famiglia</li> <li>• Sospensione anche in presenza di un unico evento</li> <li>• <u>Lavori socialmente utili</u> (spazzare e rimettere in ordine l'aula, sistemare gli armadietti, pulire il giardino)</li> </ul>	<p>Docente, Docente Fiduciario di Plesso, Consiglio di Classe, Dirigente Scolastica</p>

\*I VIAGGI DI ISTRUZIONE sono uscite di più giorni (con pernottamenti), le VISITE GUIDATE sono uscite di un giorno (da mattina a sera)

Le infrazioni sopra descritte sono di carattere personale e collettivo. Le sanzioni per le mancanze svolte da più soggetti saranno sanzionate secondo il medesimo modello.

Per il comportamento e la sanzionabilità di mancanze disciplinari degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico, in occasione di uscite didattiche, lezioni fuori sede, gite e viaggi di istruzione si rimanda all'apposito Regolamento di disciplina alunni in occasione di gite e viaggi di istruzione.

Nel caso in cui si raggiunga un numero di due gravi note disciplinari nell'anno scolastico (relative ai punti D, F, H, I della tabella suddetta) e di una nota (afferente la lettera G), l'alunna/o non parteciperà alle visite guidate e ai viaggi di istruzione di più giorni e dovrà frequentare le lezioni in sede regolarmente; l'organo deputato all'applicazione di quanto descritto è il Consiglio di classe presieduto dalla Dirigente scolastica. In questo caso la scuola non effettuerà il rimborso alla famiglia del costo della gita o delle uscite didattiche previste, in quanto il rimborso o il non pagamento comporterebbe un aumento della quota della gita per tutti gli alunni della classe.

### Novità introdotte dal D.P.R.134/2025

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative, senza rimettere la scelta alla discrezionalità dello studente e della sua famiglia cui non viene più offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Rispetto alla precedente formulazione dello Statuto è espressamente previsto che le infrazioni disciplinari influiscono sul voto di comportamento; al contempo, è chiarito che nessuna infrazione disciplinare a esso connessa può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. **La novità più rilevante, però, riguarda l'allontanamento dello studente dalle lezioni che – fino a 15 giorni – non avviene più dall'intera comunità scolastica ma esclusivamente dalle attività didattiche, con modalità differenziate in base alla durata della sanzione.**

- Per l'allontanamento fino a due giorni, il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica, finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze;
- Quando l'allontanamento si estende da tre a quindici giorni, lo studente è coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). In questa Istituzione Scolastica verrà siglata una convenzione con la Fondazione "Il Sole" di Grosseto per lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività, inserite nel PTOF, sono commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari. Il consiglio di classe può inoltre deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro dello studente, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento.
- Per l'allontanamento superiore a quindici giorni di cui al comma 6, mantiene validità l'approccio del percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo dell'inclusione e del reintegro nella comunità scolastica. Nel corpo del nuovo comma 9 si fa altresì espresso riferimento a ulteriori comportamenti che prevedono l'allontanamento superiore a quindici giorni ovvero "*in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.*" Tale introduzione si pone in coerenza con i recenti interventi a tutela del personale scolastico di cui alla Legge 4 marzo 2024, n. 25. Resta invariata la previsione che lo studente viene escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni, entro quindici giorni dalla notifica della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo.

#### **Art. 10 - Organo di Garanzia**

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli alunni della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli alunni e delle studentesse della scuola secondaria.

#### **La normativa**

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli alunni", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico: D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07, Art. 5 "Impugnazioni".

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli alunni nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli alunni e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli alunni della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli alunni della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due alunni designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli alunni, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli alunni, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

L'Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente, due rappresentanti dei docenti, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli alunni (nella scuola secondaria di II).

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli alunni i primi due eletti per la componente alunni nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

### **Le incompatibilità**

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) qualora il componente dell'OdG sia l'alunno destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dell'alunno destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

### **Procedure e tempi**

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

### **Le competenze del presidente**

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

### **Reclami**

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

### **L'organo di garanzia regionale**

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli alunni della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli alunni), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

### **L'istruttoria**

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

### **Composizione**

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due alunni designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli alunni
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum

### **I termini del parere**

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere